

COMUNE DI TOLFA
AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA
“MONTE PIANTANGELI”
STAGIONE VENATORIA 2023-24
“DISCIPLINARE MIGRATORIA”

Articolo 1 – (generalità)

Il presente disciplinare regola l'esercizio venatorio all'interno dell'azienda faunistica nella forma di caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina MIGRATORIA.

Articolo 2 (modalità)

- 1) La forma di caccia alla migratoria all'interno dell'AFV è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo;
- 2) Per questa forma di caccia è consentito l'ausilio del cane da riporto;
- 3) Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore dovrà compilare e depositare nelle apposite cassette situate agli ingressi/uscite dell'AFV il permesso di caccia rilasciato dal concessionario al momento dell'iscrizione. Una copia ad inizio giornata, e una copia contenente il numero e le specie dei capi abbattuti a fine della giornata di caccia.
- 4) E' vietato cacciare la selvaggina migratoria in forma vagante;
- 5) Per la stagione venatoria 2023-24 la caccia alla selvaggina migratoria è riservata esclusivamente ai soci utenti e nativi nel comune di tolfa.

Articolo 3 – (periodi)

- 1) La forma di caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria all'interno dell'azienda faunistica, è consentita a partire dal 01 Ottobre 2023 fino al 31 Gennaio 2024, nei giorni ed orari previsti dal calendario venatorio regionale;
- 2) A partire dal 01 Novembre 2023, nei giorni e nelle zone in cui sono previste le battute di caccia al cinghiale in braccata, tutte le altre forme di caccia saranno sospese per l'intera giornata, compresa la caccia alla migratoria;
- 3) All'interno dell'AFV è possibile praticare la caccia alla migratoria per un massimo di **TRE** giornate a settimana;

- 4) All'interno dell'AFV si applicano le restrizioni all'attività venatoria previste per le **ZPS** (zone a protezione speciale).

Articolo 4 – (Specie consentite - carniere)

- 1) A coloro che praticano la caccia da appostamento temporaneo all'Interno dell'AFV è consentito il prelievo delle seguenti specie di selvaggina migratoria:

Merlo, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Allodola, Cesena e Colombaccio.

- 2) Ciascun cacciatore autorizzato potrà abbattere per ciascuna specie consentita, un numero di capi non superiore al limite giornaliero e stagionale previsto dal calendario venatorio regionale;

Articolo 5 – (gestione del sito)

- 1) Nessun cacciatore autorizzato ha il diritto esclusivo per un appostamento temporaneo per la caccia alla migratoria.
- 2) Il sito è utilizzato dal cacciatore che per primo giunga sul posto;
- 3) Per la costruzione del capanno è vietato tagliare alberi o danneggiare la vegetazione, è consigliabile comunque l'utilizzo di capanni portatili, i quali andranno sempre smontati e portati via a fine della giornata di caccia;

Artico 6 – (Zone autorizzate)

- 1) Per la stagione venatoria 2023-24, per esigenze impreviste o gestionali il concessionario può interdire la caccia alla migratoria in alcune zone dell'azienda, anche in stagione in corso.
Sarà cura del concessionario comunicare tempestivamente a tutti i cacciatori le eventuali zone interdette.
- 2) Ciascun cacciatore autorizzato, nella compilazione del permesso di caccia dovrà indicare la zona nella quale intende esercitare l'attività venatoria in quel giorno.
- 3) La caccia esercitata fuori dalle zone di cui sopra è considerata attività venatoria **non autorizzata** all'interno di AFV.

Articolo 7 – (quota annuale)

- 1)** Per la stagione venatoria 2023-24 la caccia alla migratoria è inclusa nella quota unica (cinghiale, fagiano, beccaccia e migratoria) di **euro 100,00 (cento/00)**;

Articolo 8 – (Adozione)

Il presente disciplinare è parte integrante del REGOLAMENTO generale adottato con delibera di ASSEMBLEA dei Delegati, pubblicato sull'albo pretorio e affisso presso la casa di caccia. L'accettazione costituisce presupposto imprescindibile al rilascio del permesso di caccia di cui all'articolo 6 del "regolamento generale".